



CONVITTO NAZIONALE STATALE "VITTORIO EMANUELE II" CAGLIARI

CONVITTO – SEMICONVITTO – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO CLASSICO IN CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE
SEDE CENTRALE SEGRETERIA: VIA PINTUS S.N. LOC. TERRAMAINI 09134 PIRRI (CA) TEL. 070 500675
SEDE STORICA: VIA MANNO, 14 – 09124 CAGLIARI
C.F. CONVITTO 80004010924 – C.F. SCUOLE ANNESSE 92107580927 – COD. MECC. CAVC010001
www.convittocagliari.edu.it - CAVC010001@istruzione.it



Cagliari, 11 febbraio 2020

Circ. N. 361

Ai Docenti e agli Educatori
Agli Alunni e ai Genitori
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web
Sedi

Oggetto: divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica.

In particolare si ricorda che:

1. l'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, stabilisce che all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie". È quindi **vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;**
2. è **vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche** nei locali chiusi di pertinenza dell'istituto. Il divieto viene esteso anche nelle aree all'aperto dal **regolamento interno** aggiornato il 19.12.2019, che si allega alla presente;
3. chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle **sanzioni amministrative pecuniarie** di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

È compito della scuola favorire l'acquisizione di comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Essa si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;

- fare della scuola un ambiente sano, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali e nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili preposti all'applicazione del divieto i dipendenti sotto indicati con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

SEDE VIA PINTUS, responsabile Prof. PAOLO GIOVANNI SORAGGI

SEDE VIA MANNO, responsabile Prof.ssa LOREDANA CABRAS

SEDE PIAZZA GIOVANNI, responsabile Maestra MELINA MELONI

SEDE VIA TORINO, responsabile scuole, Prof.ssa ANTONELLA CANTORI

SEDE VIA TORINO responsabile Convitto, Prof.ssa BARBARA ROTONDO

Si fa comunque presente che **tutto il personale docente, educativo e A.T.A. è tenuto nell'ambito dei propri compiti, di vigilanza, a far osservare il divieto di cui all'oggetto**, indicando al responsabile di sede l'eventuale trasgressore.

**IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott. Paolo Rossetti

Firma autografa sostituita dall'indicazione
a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2



CONVITTO NAZIONALE STATALE "VITTORIO EMANUELE II" CAGLIARI

CONVITTO – SEMICONVITTO – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO CLASSICO IN CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE

SEDE CENTRALE SEGRETERIA: VIA PINTUS S.N. LOC. TERRAMAINI 09134 PIRRI (CA) TEL. 070 500675

SEDE STORICA: VIA MANNO, 14 – 09124 CAGLIARI

C.F. CONVITTO 80004010924 – C.F. SCUOLE ANNESSE 92107580927 – COD. MECC. CAVC010001

www.convittocagliari.gov.it - CAVC010001@istruzione.it



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E CONVITTUALI

(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 19/12/ 2019 ai fini dell'adeguamento alla Legge 8 novembre 2013 n. 128)

Art. 1 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare a:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05/10/1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30/12/1999, N. 507;
- Legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16/01/2003, n. 3;
- Legge 16/11/2003, n. 3;
- Legge 31/10/2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21/12/95, 24/03/03, 16/12/04;
- Legge 30/12/2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14/01/2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25/01/2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81;
- D.l. del 01/02/2001, n. 44;
- D.L.vo 30/03/2001, n. 165;
- C.C.N.L. 2007 – Comparto Scuola;
- D.L.vo 81/2008;
- O.M. del Ministero della Salute del 28 /09/2012;
- O.M. del Ministero della Salute del 26/06/ 2013;
- CCNL 2006-2009 – Comparto Scuola;
- Decreto Legge 12/09/2013, n. 104 convertito in legge dalla L.128/2013.

Art. 2 – Finalità

- a. Il presente regolamento ha una funzione non coercitiva ma educativa volta a:
 1. Tutelare la salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'istituzione scolastica;
 2. Dissuadere dal fumo, prevenendone l'abitudine;
 3. Persuadere i fumatori a smettere di fumare;

4. Garantire un ambiente scolastico salubre in conformità alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro;
 5. Creare un ambiente “sano”, fondato sul rispetto della persona e della legalità, che faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.
- b. Per gli scopi di cui sopra e in ottemperanza alla raccomandazione di cui all’Accordo Stato – Regioni 2153/2004, che richiama le disposizioni del D.L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ai lavoratori della scuola sarà fornita una adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

Art. 3 - Locali soggetti al divieto di fumo

- a. È stabilito il divieto di fumo, anche con sigaretta elettronica, in tutti i locali degli istituti scolastici e convittuali: atri, ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, scale di emergenza, uscite, disimpegni, laboratori, palestre, sale docenti, sale per riunioni, aree di attesa, bagni nonché in tutti gli spazi esterni di pertinenza della scuola, camere, spazi comuni al chiuso e all’aperto di tutti gli ambienti del convitto.
- b. Nei locali e negli spazi esterni di cui al comma precedente, sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l’indicazione del personale preposto a vigilare e ad accertare e contestare l’infrazione.

Art. 4 – Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto antifumo

- a. I responsabili preposti all’accertamento del divieto nella scuola, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b del D.P.C.M. 14/12/1995, sono individuati con determinazione del Dirigente Scolastico/Rettore e indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. Essi restano in carica in costanza di rapporto di impiego e fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico/Rettore.
- b. L’incaricato a svolgere le funzioni ed i compiti di cui sopra non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (Legge 08/11/2013 n. 128 art. 4 comma 1-bis), in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto.
- c. Qualora il Dirigente Scolastico/Rettore non abbia proceduto a nomina specifica, spetta a lui medesimo l’attività di vigilanza, accertamento e contestazione, così come stabilito dall’art. 2.3 dell’accordo Stato - Regioni 2153/2004.
- d. È compito dei responsabili preposti :
 1. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
 2. vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
 3. Integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo-educativi, sensibilizzando i trasgressori ad adottare comportamenti rispettosi nei riguardi dell’ambiente in cui si trovano e della salute pubblica.
- e. Il personale incaricato di funzione di vigilanza sull’applicazione del divieto di fumo deve essere munito di apposita nomina. Tale disposizione assume anche valore di “lettera di accreditamento” e deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni del divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso. In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme anti fumo, Il Dirigente Scolastico/Rettore può chiedere la

collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

- f. In ogni caso tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare le eventuali infrazioni.

Art. 5 – Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- a. Procedere preventivamente alla numerazione progressiva del verbale e alla personalizzazione dello stesso con il timbro della scuola.
- b. Individuare l'ammenda da comminare.
- c. Contestare al trasgressore la violazione della normativa antifumo provando, su richiesta dello stesso, di essere preposti a stilare il verbale per la violazione, mostrando la lettera di accreditamento ed il proprio documento d'identità.
- d. Richiedere al trasgressore, se non conosciuto personalmente, un documento valido d'identità per prendere nota delle esatte generalità e dell'indirizzo di residenza, da trascrivere a verbale.
- e. Se è **possibile procedere alla contestazione immediata** possono verificarsi due casi:
 1. Il trasgressore è maggiorenne. In tal caso l'accertatore dovrà procedere alla redazione del verbale in triplice copia consegnando al trasgressore la prima copia, unitamente al modello F23 per il versamento della sanzione, avendo cura di fornirgli anche le avvertenze con le istruzioni per la compilazione. Quindi dovrà consegnare le restanti due copie del verbale all'ufficio amministrativo competente.
 2. Il trasgressore è minorenne. In tal caso l'accertatore dovrà procedere alla redazione del verbale in triplice copia consegnando tutte e tre le copie all'ufficio amministrativo competente.
- f. Se **non è possibile procedere alla contestazione immediata** possono verificarsi due casi:
 1. Il trasgressore si rifiuta di fornire le generalità o si allontana. In questo caso cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Dovendo riuscirci, apporre sul verbale la nota: "il trasgressore, invitato a fornire le generalità, non l'ha fatto e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Quindi provvedere a consegnare le tre copie del verbale all'ufficio amministrativo preposto. Questo si occuperà di spedire il verbale al domicilio del trasgressore tramite raccomandata AR, il cui importo gli sarà addebitato, aggiungendolo alla sanzione da pagare.
 2. Il trasgressore è conosciuto e si rifiuta di firmare e di ricevere il verbale. In tal caso inserire l'annotazione: "il trasgressore, invitato a far trascrivere sul verbale le proprie controdeduzioni e a firmare, si è rifiutato e non ha voluto ricevere il verbale". Quindi consegnare le tre copie del verbale all'ufficio amministrativo preposto, che si occuperà di inviarne una copia a casa del trasgressore, con la stessa procedura indicata al punto precedente.

Art. 6 – Adempimenti del trasgressore e scritti difensivi

- a. Il trasgressore ha facoltà di far aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente, ed è tenuto a firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se in esso sono riportate due dichiarazioni contrastanti. In caso si rifiuti di farlo, in luogo della firma, il rilevatore scrive la nota: "invitato a firmare, si rifiuta".
- b. Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data del ricevimento della raccomandata RR, il trasgressore maggiorenne o la famiglia del trasgressore minorenn e dovrà pagare la sanzione presso l'ufficio indicato nel verbale e dare comunicazione all'istituzione scolastica dell'avvenuto pagamento, presentando la ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente

il termine di cui sopra, l'Istituzione scolastica trasmetterà il rapporto al Prefetto, quale autorità competente per le successive iniziative.

- c. Ai sensi dell'art.18 della Legge 689/1981 e successive modificazioni, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o della notifica della violazione, il trasgressore può far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto (Prefetto di Cagliari) scritti difensivi e documenti, eventualmente chiedendo di essere sentito.

Art. 7 – Autorità competente a ricevere i rapporti

- a. Nell'ambito delle amministrazioni statali l'organo competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori è il Prefetto.
- b. L'autorità competente, esaminando i documenti inviati e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento. In caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Art. 8 - Sanzioni

- a. Così come stabilito dall'art. 189 della Legge 311/ 2004, e i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00.
- b. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- c. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
- d. Secondo l'art. 8 della Legge 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di contestazione o di notifica.
- e. A norma dell'art. 16 della Legge 689/1981 e successive modificazioni, il trasgressore è ammesso all'oblazione (pagamento nella misura di 1/3 del massimo o del doppio del minimo, se più favorevole) se il versamento è effettuato tra il 16° e il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione. Il pagamento in forma ridotta consiste, pertanto, in €. 55,00 (doppio di 27,50, più conveniente di 1/3 di €. 275,00) o se s'incorre nell'aggravante, di €. 110,00 (doppio di 55,00, più conveniente di 1/3 di €. 550,00).
- f. Decorso il termine dei 60 (sessanta) giorni senza che sia stata pagata in misura ridotta la sanzione, la documentazione, comprendente copia del verbale e prova dell'effettuata contestazione o notifica, viene inviata dal Dirigente Scolastico/Rettore al Prefetto di Cagliari per i successivi adempimenti di legge.
- g. Qualora i preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento non facciano rispettare le disposizioni antifumo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa che va da €. 220,00 a €. 2.200,00. Se la pena pecuniaria viene pagata entro 60 (sessanta) giorni, I preposti sanzionati sono ammessi al pagamento in forma ridotta e potranno pagare €. 440,00. La modalità di pagamento della sanzione è quella riportata all'art. 7.
- h. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo potranno essere sottoposti, in aggiunta alla sanzione amministrativa, a provvedimenti disciplinari.
- i. Gli alunni della scuola che non osservino il divieto di fumo saranno sottoposti, in aggiunta alla sanzione amministrativa, a provvedimenti disciplinari.
- j. Nel rispetto della Legge 18/ 2013 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Tale ministero li destina alle singole

istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

Art. 9 - Modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie

- a. Ai sensi della normativa vigente al personale delle istituzioni scolastiche è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
- b. Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato nei seguenti modi:
 1. In banca o negli uffici postali utilizzando il **modello F23** (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, indicando come causale del versamento "**infrazione al divieto di fumo**" riportando come codice Ente/Ufficio "**TWD**" (codice dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari);
 2. Presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale "**5082**" intestato alla "TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Cagliari" indicando come causale del versamento "**infrazione al divieto antifumo**";
 3. Direttamente presso la TESORERIA DELLO STATO di Cagliari in Largo Carlo Felice, 13, indicando come causale del versamento "**infrazione al divieto antifumo**".

Art. 10 Competenze dell'ufficio amministrativo.

- a. Nel caso di contestazione immediata possono verificarsi due casi:
 1. **Trasgressore maggiorenne**: all'ufficio amministrativo incaricato perverranno la seconda e la tripla copia del verbale di contestazione. Le copie saranno custodite in apposito fascicolo in attesa del pagamento della sanzione;
 2. **Trasgressore minorenni**: all'ufficio amministrativo incaricato perverranno tutte e tre le copie del verbale. La prima copia sarà inviata alla famiglia del trasgressore, con raccomandata A/R, a cura dell'ufficio, unitamente al modello F23 e al modulo di istruzioni per la sua compilazione. Alla sanzione amministrativa sarà aggiunta la spesa per la raccomandata. Le altre copie saranno custodite in apposito fascicolo in attesa del pagamento della sanzione.
- b. Nel caso non sia possibile effettuare la contestazione immediata (art. 6 comma f punti 1 e 2) all'ufficio amministrativo incaricato perverranno tre copie del verbale. La prima copia sarà inviata al trasgressore, con raccomandata A/R, a cura dell'ufficio, unitamente al modello F23 e al modulo di istruzioni per la sua compilazione. Alla sanzione amministrativa sarà aggiunta la spesa per la raccomandata. Le altre due copie saranno custodite in apposito fascicolo in attesa del pagamento della sanzione.
- c. Trascorsi i 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione, in assenza di consegna da parte del trasgressore della prova dell'avvenuto pagamento, la seconda copia del verbale sarà tenuta agli atti e la terza copia sarà trasmessa al Prefetto.

Art. 11 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Cagliari, 11 febbraio 2020



IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RETTORE
(Dott. Paolo Rossetti)